



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0001/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0001/TFNST/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore - Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Francesco Di Leginio - Componente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Componente
Angelo Pasquale Perta - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 31 luglio 2024, sul ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a), CGS proposto in data 25 luglio 2024 dalla società Casarano Calcio Srl (936113) e dal calciatore Joao Gabriel Fernandes Cardoso (1085149) contro la società ASD Città dei Sassi Matera (947904), nonché nei confronti del Comitato Regionale Basilicata – LND, per la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della ASD Città dei Sassi Matera del 4 luglio 2024, nonché per l'annullamento del provvedimento di diniego di tesseramento in favore della Casarano Calcio Srl del 10 luglio 2024 e, di conseguenza, per la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della Casarano Calcio Srl a far data dal 4 luglio 2024, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, non definitivamente pronunciando, ritenuto assolutamente necessario ai fini del decidere procedere alla attività istruttoria di seguito indicata:

- a) acquisire tutta la documentazione, già in atti in copia, in originale relativa ai tesseramenti del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel per le società Città dei Sassi Matera, con riferimento alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e Casarano Calcio Srl, per tale ultima stagione sportiva, con onere di produzione a carico delle parti e fissando, a tal riguardo, quale termine perentorio quello di venti giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
 - b) procedere al conferimento di un incarico di consulenza tecnica in merito all'autenticità delle firme del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel sulla documentazione ritenuta rilevante, a professionista che verrà individuato da questo Tribunale e l'assegnazione al quale del mandato, con relativa formulazione dei quesiti, verrà conferita con separata udienza;
 - c) concede alle parti un termine per produrre eventuali memorie o osservazioni con riferimento all'attività disposta con la presente ordinanza, concedendo, anche in questo caso, il termine perentorio di quindici giorni per il deposito di tale documentazione e di ulteriori cinque giorni per eventuali memorie di replica, termini sempre decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.
- Rigetta la richiesta di adozione di misure urgenti cautelari formulata dai ricorrenti, non sussistendo, allo stato degli atti, i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2024.

IL RELATORE
Angelo Pasquale Perta

IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore

Depositato in data 31 luglio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai